

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1975, N. 9¹

**Modifiche ed integrazioni alla
Legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, concernente
indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri²**

Art. 1

*(omissis)*³

Art. 2

La misura dell'indennità di cui al precedente articolo 1 è stabilita in Lire 2.500 per ciascun soggetto avente titolo.

Qualora la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura di cui al comma precedente è elevata a Lire 3.500 a decorrere dal novantunesimo giorno.

L'indennità medesima è erogata nella misura di cui al presente articolo a decorrere dal 1° luglio 1974.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 2 settembre 1975, n. 42.

³ Sostituisce l'art. 1 della l.r. 11 novembre 1971, n. 42.

Art. 3

La spesa prevista dalla legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, è elevata, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, a Lire 330.000.000.

Art. 4

Al maggior onere di Lire 21.500.000, relativo al periodo 1° luglio - 31 dicembre 1974, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 1901 del bilancio di previsione dell'esercizio 1974, che presenta sufficiente disponibilità.

Al maggior onere di Lire 43.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 5

E' abrogata la legge regionale 29 aprile 1972, n. 12.